

Codice A1604A

D.D. 21 luglio 2016, n. 269

Parere, ai sensi l'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in relazione all'istanza del Consorzio irriguo di San Secondo di Pinerolo di rinnovo della derivazione idrica dallo scarico della centrale idroelettrica C.I.O. S.p.A, mediante il canale di Miradolo in Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), a scopo agricolo e civile.

Il DIRIGENTE

Premesso che:

- il Regio Decreto del diciotto luglio 1930 n. 4466, assentiva alla Società Pinerolese di Elettricità la concessione per derivare dal torrente Chisone, nel territorio comunale di San Secondo di Pinerolo (TO), la portata massima di 7.150 l/sec (5.600 l/sec medi) per produrre la potenza nominale media di 438, 94 kW;
- la ditta C.I.O. S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo di concessione in data sedici marzo 1987 e di subingresso alla titolarità della concessione in data ventidue dicembre 1992;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse idriche della provincia di Torino n. 361 – 183667 del ventitré agosto 2001, è stato assentito alla ditta CIO S.p.A. il rinnovo con subingresso della concessione idroelettrica in argomento;
- il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni che vincolano la concessione, sottoscritto il quindici maggio 2001, prevede all'articolo 2 che una frazione delle portate concesse (massima 7.150 l/sec e media 5.600 l/sec) pari a 5.000 l/sec massimi e 3.920 l/sec medi, confluisca su di un salto di 8,7 m per produrre la potenza nominale media di 334,35 kW, mentre la rimanente quota di portata massima derivabile di 2.150 l/sec e portata media 1.680 l/sec venga indirizzata su di un salto di 6,35 m per produrre la potenza nominale media di 104,59 l/sec, per una potenza nominale media complessiva di 438, 94 kW;
- il medesimo disciplinare di concessione prevede all'articolo 6 che la frazione di portata di 5.000 l/sec massimi e 3.920 l/sec medi venga restituita nell'alveo del torrente Chisone mentre, quella di 2.150 l/sec massimi e 1.680 l/sec medi venga rilasciata nel canale di Miradolo;
- l'articolo 7 del suddetto disciplinare ribadisce che le acque devono essere convogliate alla centrale di produzione mediante due canali separati, quindi utilizzate separatamente e restituite al torrente Chisone e al canale Miradolo;
- la C.I.O. S.p.A., con istanza del ventinove aprile 2016, ha chiesto alla Città di Metropolitana di Torino, il rinnovo con variante in diminuzione delle sole portate massime derivate, attualmente in fase di istruttoria, per una nuova portata massima complessiva di 4.200 l/sec, suddivisa in 2.940 l/sec massimi sul primo salto per produrre 251 kW e 1.260 l/sec massimi sul secondo salto per produrre 78 kW; per entrambi i salti restano immutate le restituzioni rispettivamente nell'alveo del torrente Chisone per il primo salto e nel canale Miradolo per il secondo salto.

Vista l'istanza del ventisei settembre 2001 con la quale il Comune di San Secondo di Pinerolo chiese alla provincia di Torino il rinnovo con variante in sanatoria della concessione di derivazione a uso irriguo e idroelettrico della acque del torrente Chisone a mezzo del canale di Miradolo per una portata di 1200 l/sec massimi e 1050 l/sec medi, nel territorio del Comune di San Secondo di Pinerolo (TO) rilasciata Ministero dei Lavori Pubblici con il Decreto del sedici settembre 1960 n. 3420.

Atteso che:

- il Comune di San Secondo di Pinerolo con tale istanza chiese di derivare la portata di sua spettanza direttamente dallo scarico della centrale della ditta C.I.O. S.p.A. nel canale di Miradolo per utilizzare l'intera competenza anche al fine di produrre, su di un salto di 2,05 m, la potenza

nominale media di 21,1 kW e quindi di derivare la portata di 390 l/sec a scopo irriguo senza restituzione e infine la portata di 50 l/sec a scopo civile senza restituzione, scaricando la portata residua nei canali di Osasco e di Bricherasio;

- il Comune di San Secondo di Pinerolo con successiva istanza del ventisei febbraio 2012 ha chiesto di aumentare la portata derivabile a scopo irriguo a 750 l/sec dal quindici marzo al quindici ottobre e a 400 l/sec nel restante periodo dell'anno in conseguenza all'incremento della superficie irrigabile, con contestuale rinuncia all'utilizzo idroelettrico e quindi con la restituzione in Chisone dell'intera portata eccedente l'utilizzo irriguo richiesto;
- il Settore Tutela quantitativa e qualitativa delle acque della Regione Piemonte con la Determinazione Dirigenziale del ventotto gennaio 2013 n. 73 nell'esprimere il parere, ai sensi l'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il contestuale rinnovo/regolarizzazione del titolo di concessione per le grandi derivazioni e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal torrente Chisone, con riferimento alla derivazione in capo al Comune di San Secondo di Pinerolo riteneva che l'aumento di portata massima richiesto ad uso irriguo da 390 l/sec, come indicato nella istanza di rinnovo dell'anno 2001, a 750 l/sec dovesse essere sottoposto alle procedure previste dalla legge sulla valutazione d'impatto ambientale stante l'alta frequenza con cui ricorrono le criticità idrologiche di "magra" nel corso d'acqua interessato (come riconosciuto dal Piano di Tutela delle Acque), l'elevata pressione dei legittimi prelievi senza restituzione e la necessità di raggiungere l'obiettivo di qualità "buono" fissato al 2016 dal PTA. Per i corpi idrici interessati;
- la Città Metropolitana di Torino con nota del ventisei maggio 2016 chiedeva al Settore regionale Tutela delle acque di recepire la quantificazione delle portate determinate a seguito della fase istruttoria di verifica di VIA e con nota del ventinove giugno 2016 trasmetteva copia della documentazione tecnica relativa alla fase di verifica VIA.

Valutati:

- l'istanza di subingresso nella titolarità della concessione presentata dal Consorzio irriguo San Secondo di Pinerolo il diciannove novembre 2015, con contestuale richiesta alla Città Metropolitana di Torino, di avvio della fase di verifica di valutazione d'impatto ambientale per una portata massima prelevabile di 850 l/sec e quindi con un ulteriore aumento rispetto a quanto richiesto con la domanda del comune di San Secondo del ventisei febbraio 2012;
- la documentazione tecnico – amministrativa presentata dal Consorzio irriguo di San Secondo di Pinerolo;
- il verbale della Conferenza dei Servizi dell'otto aprile 2016 relativa alla fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 40/1998 e s.m.i., del progetto di rinnovo della concessione irrigua dal torrente Chisone a mezzo del canale di Miradolo con richiesta di aumento di portata a uso irriguo;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela e Valutazioni ambientali della Città metropolitana di Torino del quattordici aprile 2016 n. 19-10357 con la quale il progetto è stato escluso dalla fase di Valutazione di impatto ambientale, indicando che le portate derivabili non potranno eccedere i 400 l/sec dal 15 aprile al 14 maggio e dal 1 settembre al 15 dicembre, i 700 l/sec dal 15 maggio al 14 giugno, i 780 l/sec dal 15 giugno al 31 agosto e i 200 l/sec nel restante periodo.

Ritenuto che:

- l'aumento della superficie irrigua del Consorzio irriguo a 520 ha, come evidenziato nella documentazione progettuale dall'elaborato "n. 6 – Elenco particellare - Catastino irriguo ampliamento della superficie", è una situazione ormai consolidata nel tempo e la derivazione è pertanto da considerarsi a tutti gli effetti "grande", ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge undici dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

- per quanto specificato al punto precedente la Regione, secondo le disposizioni dell'art. 56, comma 2 della Legge regionale del ventisei aprile 2000 n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali” è quindi chiamata nel corso del procedimento istruttorio di concessione ad esprimere il proprio parere vincolante “sulla compatibilità con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici e con le linee di pianificazione e programmazione regionale”;
- non sono disponibili informazioni sulla qualità delle acque nel tratto interessato direttamente della derivazioni in quanto sul torrente Chisone sono presenti tre stazioni di monitoraggio dell'ARPA Piemonte localizzate più a monte, in località Soucher Basses a Prigelato e in località San Martino a Pinerolo, e molto più a valle, in località Paschetti a Garzigliana;
- il tratto d'alveo interessato, come emerso dalle valutazioni della Conferenza dei Servizi, è classificato nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume nello stato qualitativo complessivo come “sufficiente”, mentre l'obiettivo fissato per il 2021 è quello di “buono” analogamente a quello chimico che è fissato, anch'esso, in “buono” al 2015 e che l'analisi del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità effettuata dall'ARPA Piemonte evidenzia come pressioni significative sia il numero dei prelievi presenti che l'elevata artificializzazione dell'alveo per la presenza di opere trasversali e longitudinali;
- la valutazione della compatibilità del prelievo in relazione agli obiettivi di qualità effettuata ai sensi dei criteri definiti dalla deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po evidenzia un risultato d'impatto “Lieve” e, considerato che il corpo idrico interessato (06SSF121P1) si trova al momento nello stato ambientale complessivo di “Buono”, il progetto della derivazione si colloca in area di “Repulsione”;
- la stima della portata massima derivabile nei diversi periodi dell'anno, presente nell'allegato “n. 12 – Relazione tecnica integrativa”, in relazione alla superficie irrigua consortile di 520 ha, le colture presenti, la natura pedologica dei terreni e le condizioni della rete di distribuzione delle acque, è coerente con le indicazioni della Deliberazione della Giunta regionale del ventuno luglio 2008 n. 23-9242 “Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra”.

Considerato che:

- le portate massime determinate nei diversi periodi dell'anno in 400 l/sec dal 15 aprile al 14 maggio e dal 1 settembre al 15 dicembre, in 700 l/sec dal 15 maggio al 14 giugno, in 780 l/sec dal 15 giugno al 31 agosto e in 200 l/sec nel restante periodo trovano giustificazione nell'aumento della superficie irrigua del Consorzio di San Secondo di Pinerolo a 520 ha;
- la concessione a derivare le portate così ricalcolate determinerà un aumento della restituzione nel torrente Chisone in corrispondenza dell'attuale sfioratore sul canale di Miradolo rispetto alle attuali modalità di esercizio delle acque derivate.

Ritenuto, inoltre, necessario:

- che la derivazione ottemperi all'installazione degli adeguati strumenti per la misura delle portate derivate e restituite secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale del venticinque giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica” e s.m.i.;
- che, nella sezione a valle della presa della derivazione, venga stabilito, a cura dell'Autorità concedente e di Arpa Piemonte, un programma di monitoraggio volto a verificare gli impatti del prelievo nel tratto sotteso in relazione agli obiettivi fissati dal piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

Visto:

- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- l’articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l’articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i;
- il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”;
- il Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R “Disciplina dei canoni regionali per l’uso dell’acqua pubblica”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007;
- il Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica” e s.m.i;
- il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”;
- le Deliberazioni della Giunta regionali del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 “Approvazione delle linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra”.
- l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- la legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale;
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31-4009 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2013;
- la deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po “Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)”;
- la deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico Padano".

determina

di esprimere, fatta salva l’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste dalle legge vigenti, ai sensi dell’articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, parere favorevole al rinnovo della derivazione idrica dallo scarico della centrale idroelettrica C.I.O. S.p.A. mediante il canale di Miradolo in Comune di San Secondo di Pinerolo (TO), a scopo agricolo e civile per le seguenti portate massime:

- 400 l/sec nel periodo quindi aprile – quattordici maggio e primo settembre – quindici settembre;
- 700 l/sec nel periodo quindici maggio – quattordici giugno;
- 780 l/sec nel periodo quindici giugno – trentuno agosto;
- 200 l/sec nel restante periodo.

Tali portate potranno essere concesse nel rispetto del deflusso minimo vitale di base a condizione che il disciplinare di concessione contenga:

- la data di scadenza della concessione uniformata con quella delle altre grandi derivazioni irrigue presenti sul torrente Chisone, da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo;
- il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di “base” a valle delle singole prese, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”;
- l'obbligo di installazione dei dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e restituite come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica” e s.m.i;
- il programma di riduzione delle portate concesse in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, secondo gradini decrescenti pari al 10% del fabbisogno lordo massimo complessivo da determinarsi, a cura dell'Autorità concedente, in base alle informazioni sugli ordinamenti colturali irrigui praticati nella annata agraria forniti dai Consorzi ovvero desunti dai catasti consortili informatizzati, prevedendo una riduzione raddoppiata con riferimento alla dotazione lorda relativa alla porzione di area irrigata eccedente la superficie storica del comprensorio per quelle utenze che hanno aumentato la superficie d'irrigazione rispetto ai valori specificati in formali provvedimenti di concessione o di riconoscimento;
- i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per l'uso di acqua pubblica;
- la specificazione che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua;
- il protocollo contenente le modalità di realizzazione di un programma di monitoraggio in ragione degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po a monte e a valle della traversa al servizio della centrale idroelettrica della ditta C.I.O. S.p.A. sul torrente Chisone secondo quanto stabilito dall'Autorità concedente e dall'ARPA Piemonte.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Città Metropolitana di Torino e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché, ai sensi dell' art. 23 del decreto legislativo n 33 /2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore
Dott. Paolo Mancin